

TRIBUNALE DI PADOVA  
-SETTORE LAVORO-  
IL GIUDICE

e.g. 3444/12

Dr. Dosi

Sciogliendo la riserva, letti gli atti:

Vista la richiesta formulata alle udienze del 25.1.2013 e dell'1.2.2013 dal procuratore del ricorrente R. di concessione di termine per la rinnovazione della notificazione a controparte;

Rilevato che con decreto emesso il 19.12.2012 ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 92/2012, è stata fissata l'udienza del 25.1.2013, con assegnazione alla parte ricorrente di termine sino a 25 giorni prima dell'udienza (e quindi sino al 31.12.2012) per la notifica del ricorso-decreto a controparte;

Rilevato che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente all'udienza del 25.1.2013, risulta che la copia conforme all'originale dell'atto da notificare è stata rilasciata a cura della cancelleria il 7.1.2013, che il Presidente F.F. del Tribunale con decreto 10.1.2013 -*"ritenuta l'urgenza"*- ha delegato per la notifica dell'atto il messo del giudice di pace di Padova, e che in data 18.1.2013 l'atto è stato notificato alla resistente spa mediante consegna di copia a mani;

Ritenuto quindi che la procedura di notifica è stata iniziata da parte ricorrente dopo il 31.12.2012, quando era oramai già decorso il termine fissato nel decreto 19.12.2012 per procedere alla notifica del ricorso-decreto alla società resistente, né parte ricorrente ha tempestivamente avanzato, prima della scadenza del termine fissato in decreto per la notificazione a controparte, istanza di proroga di detto termine e contestuale richiesta di differimento della prima udienza a diversa data;

Ritenuto che la violazione del termine assegnato per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, pur se ordinatorio ex art. 154 c.p.c., determina la decadenza dall'attività processuale cui è correlato, se (come nella specie) non prorogato prima della sua scadenza;

Ritenuto, infatti, che una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio;

Che, invero, non è consentito a questo G.L., alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost., di assegnare al ricorrente un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cpc (v. Cass. SS.UU. n. 20604/2008, Cass. n. 9597/2011);

Ritenuta pertanto la tardività/inammissibilità dell'istanza attorea di concessione di nuovo termine per la rinnovazione della notifica

P.Q.M.

Dichiara l'improcedibilità del ricorso. Nulla sulle spese.


Si comunichi.

Padova 6.2.2013.

IL GIUDICE



Depositato in Cancelleria  
Padova. 7/2/13  
Il Cancelliere



INVIATA COMUNICAZIONE  
TELEMATICA IL 7/2/13  
IL CANCELLIERE

